

# **SUPERBONUS 110% e BONUS EDILIZI**

## **QUADRO SINOTTICO**

### **L'ATTO DI RECUPERO DALL'01/01/2022**



**Lecce, 12 gennaio 2022**

**Avv. Maurizio Villani**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
**Avvocato Tributarista in Lecce**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it)**  
**e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)**  
**pec: [avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it](mailto:avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it)**

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>NORMATIVA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTO DI RECUPERO</b></p>	<p><b>(Art. 1, c. 421, Legge n. 311/2004)</b></p> <p>“Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti <b>indebitamente</b> utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito <b>atto di recupero motivato</b> da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.</p>	<p><b>(Art. 1, c. 421, Legge n. 311/2004)</b></p> <p>“Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti <b>indebitamente</b> utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito <b>atto di recupero motivato</b> da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.</p>	<p style="text-align: center;"><b>L'ATTO DI RECUPERO NON COLPIRÀ LE DETRAZIONI.</b></p> <p><b>Infatti, l'atto di recupero è previsto soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, così come disciplinato dall'art. 121, c. 1, D.L. n. 34/2020, che testualmente dispone:</b></p> <p>“I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono <b>optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:</b></p> <p>a) per un contribuente, sotto forma di <b>sconto</b> sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;</p> <p>b) per la <b>cessione di un credito d'imposta</b> di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>NORMATIVA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTO DI RECUPERO</b></p>	<p><b>(Art. 121, c. 2, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3</p>	<p><b>(Art. 121, c. 2, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,</p>	<p>istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.”</p> <p><b>Infatti, così dispone il successivo comma 5</b></p> <p><b>(Art. 121, c. 5, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”</p> <p><b>Ciò lascia intendere che soltanto nel caso di utilizzo diretto della detrazione del 110% i controlli fiscali saranno quelli classici già conosciuti nell'ambito delle altre detrazioni fiscali nel comparto dell'edilizia,</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>NORMATIVA</b></p> <p><b>ATTO DI RECUPERO</b></p>	<p>agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;”</p>	<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;”</p>	<p><b>avvalendosi dell’art. 36-ter, c. 2, lett. b), D.P.R. n. 600/1973, con la cartella di pagamento che deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione.</b></p> <p><b>(Art. 1, c. 421, Legge n. 311/2004)</b></p> <p>“Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti <b>indebitamente</b> utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito <b>atto di recupero motivato</b> da</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>NORMATIVA</b></p> <p><b>ATTO DI RECUPERO</b></p>	<p><b>(Art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997)</b></p> <p>“1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno</p>	<p><b>(Art. 27, c. 16, D.L. n. 185/2008)</b></p> <p>“Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10 quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, <b>l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311</b>, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti <b>inesistenti</b> utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, <b>deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.</b>”</p> <p><b>(Art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997)</b></p> <p>“1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti</p>	<p>notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.</p> <p><b>(Art. 121, c. 2, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>NORMATIVA</b></p> <p align="center"><b>ATTO DI RECUPERO</b></p>	<p>successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.”</p>	<p>all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.”</p>	<p>dell'articolo 119;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>NOZIONI</b></p> <p style="text-align: center;">(Corte di Cassazione Sent. n. 34445/2021)</p>	<p>“Può quindi affermarsi il seguente <b>principio di diritto</b>: "In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l'applicazione del termine di decadenza "ottennale, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, conv. in L. n. 2 del 2009, <b>presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 5, terzo periodo, (introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non e', cioe', "reale") e la cui inesistenza non e' riscontrabile mediante i controlli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis".</b></p> <p style="text-align: right;">(Cass. – Sez. Trib. – Sent. n.34445/2021)</p>	<p>“Può quindi affermarsi il seguente <b>principio di diritto</b>: "In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l'applicazione del termine di decadenza "<b>ottennale</b>, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, conv. in L. n. 2 del 2009, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "<b>inesistente</b>", per tale ultimo <u>dovendo intendersi</u> - ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 5, terzo periodo, (introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non e', cioe', "reale") e la cui inesistenza non e' riscontrabile mediante i controlli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis".</p> <p style="text-align: right;">(Cass. – Sez. Trib. – Sent. n.34445/2021)</p>	<p>“Può quindi affermarsi il seguente <b>principio di diritto</b>: "In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l'applicazione del termine di decadenza "ottennale, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 16, conv. in L. n. 2 del 2009, <b>presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 5, terzo periodo, (introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 15) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non e', cioe', "reale") e la cui inesistenza non e' riscontrabile mediante i controlli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis".</b></p> <p style="text-align: right;">(Cass. – Sez. Trib. – Sent. n.34445/2021)</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>NOZIONI</b></p> <p style="text-align: center;">(Corte di Cassazione Sent. n. 34445/2021)</p>	<p>Così stando le cose, ritiene la Corte che l'affermazione secondo cui sarebbe priva di senso logico-giuridico la distinzione tra "credito inesistente" e "credito non spettante" - come sostenuto, nel solco delle Cass. n. 10112/2017, da Cass. n. 19237/2017 (di recente confermata da Cass. n. 24093/2020 e da Cass. n. 354/2021) - vada necessariamente <u>superata anche per effetto della citata novella</u>, non solo perché quest'ultima è direttamente applicabile alla fattispecie, razione temporis, ma anche perché nella stessa definizione positiva di "credito inesistente" può rinvenirsi la conferma della dignità della distinzione delle due categorie in discorso, già sulla base dell'originario impianto normativo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati dal contribuente, mediante l'emissione dell'atto di recupero di cui alla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 421."</p> <p style="text-align: right;">(Cass. – Sez. Trib. – Sent. n.34445/2021)</p>	<p>“Al riguardo, può dunque affermarsi che il credito fiscale <b>illegittimamente utilizzato dal contribuente</b> può dirsi "inesistente" quando ne manca il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili - patrimoniali-finanziari del contribuente) e quando tale mancanza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente stesso o in possesso dell'anagrafe tributaria, banca dati pubblica disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, su cui detti controlli anche si fondano. Non è affatto casuale, del resto, che il raddoppio dei termini di decadenza in discorso sia collegato alla <b>non immediata riscontrabilità da parte del fisco, mediante i suddetti controlli, del carattere indebito della compensazione, la maggior durata giustificandosi, all'evidenza, solo per i casi in cui sia necessaria una più complessa attività istruttoria.</b>”</p>	<p>Così stando le cose, ritiene la Corte che l'affermazione secondo cui sarebbe priva di senso logico-giuridico la distinzione tra "credito inesistente" e "credito non spettante" - come sostenuto, nel solco delle Cass. n. 10112/2017, da Cass. n. 19237/2017 (di recente confermata da Cass. n. 24093/2020 e da Cass. n. 354/2021) - vada necessariamente <u>superata anche per effetto della citata novella</u>, non solo perché quest'ultima è direttamente applicabile alla fattispecie, razione temporis, ma anche perché nella stessa definizione positiva di "credito inesistente" può rinvenirsi la conferma della dignità della distinzione delle due categorie in discorso, già sulla base dell'originario impianto normativo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati dal contribuente, mediante l'emissione dell'atto di recupero di cui alla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 421."</p> <p style="text-align: right;">(Cass. – Sez. Trib. – Sent. n.34445/2021)</p>



QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>NOZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Corte di Cassazione Sent. n. 34445/2021)</b></p>	<p>(Art. 36 – bis, c. 2, lett. e, D.P.R. n. 600/1973)</p> <p>“2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:</p> <p>e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;”</p> <p>(Art. 36 – ter, c. 2, lett. d, D.P.R. n. 600/1973)</p> <p>“2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:</p> <p>d) <b>determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;”</b></p>	<p>Così stando le cose, ritiene la Corte che l'affermazione secondo cui sarebbe priva di senso logico-giuridico la distinzione tra "credito inesistente" e "credito non spettante" - come sostenuto, nel solco delle Cass. n. 10112/2017, da Cass. n. 19237/2017 (di recente confermata da Cass. n. 24093/2020 e da Cass. n. 354/2021) - vada necessariamente <u>superata anche per effetto della citata novella</u>, non solo perché quest'ultima è direttamente applicabile alla fattispecie, ratione temporis, ma anche perché nella stessa definizione positiva di "credito inesistente" può rinvenirsi la conferma della dignità della distinzione delle due categorie in discorso, già sulla base dell'originario impianto normativo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati dal contribuente, mediante l'emissione dell'atto di recupero di cui alla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 421.”</p> <p style="text-align: center;"><b>(Cass. – Sez. Trib. – Sent. n.34445/2021)</b></p>	<p>(Art. 36 – bis, c. 2, lett. e, D.P.R. n. 600/1973)</p> <p>“2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:</p> <p>e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;”</p> <p>(Art. 36 – ter, c. 2, lett. d, D.P.R. n. 600/1973)</p> <p>“2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:</p> <p>d) <b>determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;”</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>NOZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Corte di Cassazione Sent. n. 34445/2021)</b></p>	<p><b>(Art. 54 – bis, c. 2, D.P.R. n. 633/1972)</b></p> <p><b>“2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:</b></p> <p>a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;</p> <p>b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;</p> <p>c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.”</p> <p><b>❖ I suddetti importanti principi devono essere tenuti conto in sede di contenzioso tributario.</b></p>	<p><b>(Art. 15 D.Lgs. n. 158/2015)</b></p> <p><b>“Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” (in vigore dal 22/10/2015)</b></p> <p><b>❖ I suddetti importanti principi devono essere tenuti conto in sede di contenzioso tributario.</b></p>	<p><b>(Art. 54 – bis, c. 2, D.P.R. n. 633/1972)</b></p> <p><b>“2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:</b></p> <p>a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;</p> <p>b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;</p> <p>c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.”</p> <p><b>❖ I suddetti importanti principi devono essere tenuti conto in sede di contenzioso tributario.</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>TERMINI DI DECADENZA</b></p>	<p>(Art. 43, c. 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973)</p> <p><b>“1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</b></p> <p>2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.”</p> <p style="text-align: center;"><b>(5 anni)</b></p>	<p>(Art. 27, c. 16, D.L. n. 185/2008)</p> <p><b>“Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10 quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.”</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(8 anni)</b></p>	<p>(Art. 43, c. 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973)</p> <p><b>“1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</b></p> <p>2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.”</p> <p style="text-align: center;"><b>(5 anni)</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>AUTONOMIA DEI PERIODI D'IMPOSTA</b></p> <p><b>Cass. SS.UU. Sent. n. 8500/2021</b></p>	<p>"Nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potesta' di accertamento va riguardata, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 43, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale e' indicato, non gia' in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio".</p> <p>(Cass. – SSUU – Sent. n. 8500/2021)</p>	<p>"Nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potesta' di accertamento va riguardata, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 43, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale e' indicato, non gia' in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio".</p> <p>(Cass. – SSUU – Sent. n. 8500/2021)</p>	<p>"Nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potesta' di accertamento va riguardata, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 43, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale e' indicato, non gia' in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio".</p> <p>(Cass. – SSUU – Sent. n. 8500/2021)</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>AUTONOMIA DEI PERIODI D'IMPOSTA</b></p> <p><b>Cass. SS.UU. Sent. n. 8500/2021</b></p>	<p><b>Esempio:</b></p> <p>Credito 2022 accertamento scad. 2027  Credito 2023 accertamento scad. 2028  Credito 2024 accertamento scad. 2029  Credito 2025 accertamento scad. 2030  Credito 2026 accertamento scad. 2031</p> <p>Quindi, in base al principio di diritto della Corte di Cassazione, per esempio, il presupposto di un credito del 2022 può essere contestato fino al 2031, recuperando il rateo 2026, quindi in totale dopo</p> <p style="text-align: center;"><b>9 anni</b></p> <p>Avverso l'avviso di recupero il contribuente può proporre ricorso alle Commissioni Tributarie che, tra primo grado, appello e Cassazione, può durare anche 10 anni da aggiungere ai succitati 9 anni (quindi in totale 19 anni !!!!).</p> <p style="text-align: center;"><b>19 anni !!!</b></p>	<p><b>Esempio:</b></p> <p>Credito 2022 accertamento scad. 2030  Credito 2023 accertamento scad. 2031  Credito 2024 accertamento scad. 2032  Credito 2025 accertamento scad. 2033  Credito 2026 accertamento scad. 2034</p> <p>Quindi, in base al principio di diritto della Corte di Cassazione, per esempio, il presupposto di un credito del 2022 può essere contestato fino al 2031, recuperando il rateo 2026, quindi in totale dopo</p> <p style="text-align: center;"><b>12 anni</b></p> <p>Avverso l'avviso di recupero il contribuente può proporre ricorso alle Commissioni Tributarie che, tra primo grado, appello e Cassazione, può durare anche 10 anni da aggiungere ai succitati 12 anni (quindi in totale 22 anni !!!!).</p> <p style="text-align: center;"><b>22 anni !!!</b></p>	<p><b>Esempio:</b></p> <p>Detrazione 2022 accertamento scad. 2027  Detrazione 2023 accertamento scad. 2028  Detrazione 2024 accertamento scad. 2029  Detrazione 2025 accertamento scad. 2030  Detrazione 2026 accertamento scad. 2031</p> <p>Quindi, in base al principio di diritto della Corte di Cassazione, per esempio, il presupposto di una detrazione del 2022 può essere contestato fino al 2031, recuperando il rateo 2026, quindi in totale dopo</p> <p style="text-align: center;"><b>9 anni</b></p> <p>Avverso l'avviso di recupero il contribuente può proporre ricorso alle Commissioni Tributarie che, tra primo grado, appello e Cassazione, può durare anche 10 anni da aggiungere ai succitati 9 anni (quindi in totale 19 anni !!!!).</p> <p style="text-align: center;"><b>19 anni !!!</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>ISCRIZIONI PROVVISORIE</b>	<p><b>(Art. 15, c. 1, D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, <b>per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.</b>”</p> <p><b>N.B. Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 37 D.Lgs. n. 46/1999.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art. 68, c. 1, D.Lgs. n. 546/1992</b></li> </ul> <p>“Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:</p> <p>a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che</p>	<p><b>(Art. 27, c. 19, D.L. n. 185/2008)</b></p> <p>“In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base <b>all'atto di recupero di cui al comma 16</b>, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”</p> <p><b>(Art. 15 – bis, D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“In deroga all' articolo 15 , nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo <b>risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.</b>”</p> <p><b>(Art. 27, c. 16, D.L. n. 185/2008)</b></p> <p>“Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del</p>	<p><b>(Art. 15, c. 1, D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, <b>per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.</b>”</p> <p><b>N.B. Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 37 D.Lgs. n. 46/1999.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art. 68, c. 1, D.Lgs. n. 546/1992</b></li> </ul> <p>“Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:</p> <p>a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>ISCRIZIONI PROVVISORIE</b></p>	<p>respinge il ricorso;</p> <p>b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;</p> <p>c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.</p> <p>c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.</p> <p><b>Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto."</b></p>	<p>codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10 quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo."</p>	<p>respinge il ricorso;</p> <p>b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;</p> <p>c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.</p> <p>c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.</p> <p><b>Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto."</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>NOTIFICA RUOLI</b>	<p><b>(Art. 27, c. 20, D.L. n. 185/2008)</b></p> <p>“Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”</p> <p><b>(Art. 25, c.1, lett. c, D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:</p> <p>a) ....</p> <p>b) ....</p> <p><b>c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.”</b></p>	<p><b>(Art. 27, c. 20, D.L. n. 185/2008)</b></p> <p>“Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”</p> <p><b>(Art. 25, c.1, lett. c, D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:</p> <p>a) ....</p> <p>b) ....</p> <p><b>c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.”</b></p>	<p><b>(Art. 27, c. 20, D.L. n. 185/2008)</b></p> <p>“Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”</p> <p><b>(Art. 25, c.1, lett. c, D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:</p> <p>a) ....</p> <p>b) ....</p> <p><b>c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.”</b></p>



QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>INTERESSI</b></p>	<p><b>(Art. 20 D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del <b>quattro per cento annuo.</b>”</p> <p style="text-align: center;"><b>(4%)</b></p>	<p><b>(Art. 20 D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del <b>quattro per cento annuo.</b>”</p> <p style="text-align: center;"><b>(4%)</b></p>	<p><b>(Art. 20 D.P.R. n. 602/1973)</b></p> <p>“Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del <b>quattro per cento annuo.</b>”</p> <p style="text-align: center;"><b>(4%)</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>SANZIONI</b>	<p>(Art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997)</p> <p>“1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3”.</p> <p>(Art. 13, c. 4, D.Lgs. n. 471/1997)</p> <p>“Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta <b>esistenti</b> in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione <b>pari al trenta per cento del credito utilizzato.</b>”</p>	<p>Art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p>“Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti <b>inesistenti</b> per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione <b>dal cento al duecento per cento</b> della misura dei crediti stessi. <b>Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</b>” (Periodo introdotto dall'art. 15 D.Lgs. n. 158/2015).</p>	<p>Art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997)</p> <p>“1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3”.</p> <p>(Art. 13, c. 4, D.Lgs. n. 471/1997)</p> <p>“Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta <b>esistenti</b> in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione <b>pari al trenta per cento del credito utilizzato.</b>”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>SANZIONI</b></p>	<p><b>(Art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 472/1997)</b></p> <p>“Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu` gravi relative a ciascun tributi. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”</p> <p><b>(Art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 472/1997)</b></p> <p>“E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.</p>	<p><b>(Art. 15 D.Lgs. n. 158/2015)</b></p> <p>“Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. <b>Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” (in vigore dal 22/10/2015)</b></p>	<p><b>(Art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 472/1997)</b></p> <p>“Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso , il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu` gravi relative a ciascun tributi. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”</p> <p><b>(Art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 472/1997)</b></p> <p>“E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>SANZIONI</b></p>	<p><b>Cass. – V Sez. Civ. – Ord. n. 7436/2021)</b></p> <p>“Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale "In tema di agevolazioni tributarie, la compensazione di un credito di imposta superiore al limite massimo previsto dalla legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sicche' si applica la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13 cosi' come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti" (Cass., n. 10708 del 17/04/2019, Rv. 653659 - 01; conformi Cass. nn. 8247/2018, 18080/2017)”</p>	<p><b>Cass. – V Sez. Civ. – Ord. n. 7436/2021)</b></p> <p>“Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale "In tema di agevolazioni tributarie, la compensazione di un credito di imposta superiore al limite massimo previsto dalla legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sicche' si applica la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13 cosi' come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti" (Cass., n. 10708 del 17/04/2019, Rv. 653659 - 01; conformi Cass. nn. 8247/2018, 18080/2017)”.</p> <p><b>N.B. Si rinvia all'importante sentenza n. 34445/2021 della Corte di Cassazione, in precedenza citata.</b></p>	<p><b>Cass. – V Sez. Civ. – Ord. n. 7436/2021)</b></p> <p>“Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale "In tema di agevolazioni tributarie, la compensazione di un credito di imposta superiore al limite massimo previsto dalla legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sicche' si applica la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13 cosi' come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti" (Cass., n. 10708 del 17/04/2019, Rv. 653659 - 01; conformi Cass. nn. 8247/2018, 18080/2017)”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>COMPETENZA AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p><b>(Art. 31, c. 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p>“Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.</p> <p><b>La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.”</b></p>	<p><b>(Art. 31, c. 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p>“Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.</p> <p><b>La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.”</b></p>	<p><b>(Art. 31, c. 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p>“Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.</p> <p><b>La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.”</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>COMPETENZA AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p><b>(Art. 58 D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p><b>“Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.</b></p> <p>Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.</p> <p>I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno</p>	<p><b>(Art. 58 D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p><b>“Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.</b></p> <p>Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.</p> <p>I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno</p>	<p><b>(Art. 58 D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p><b>“Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.</b></p> <p>Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.</p> <p>I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>COMPETENZA AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p>il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.</p> <p>Negli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto. (3)</p> <p>Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”</p> <p><b>(Art. 59 D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p>“L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività</p>	<p>il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.</p> <p>Negli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto. (3)</p> <p>Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”</p> <p><b>(Art. 59 D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p>“L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività</p>	<p>il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.</p> <p>Negli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto. (3)</p> <p>Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”</p> <p><b>(Art. 59 D.P.R. n. 600/1973)</b></p> <p>“L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>COMPETENZA AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p>ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.</p> <p>Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.</p> <p>Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.</p> <p>Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.”</p>	<p>ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.</p> <p>Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.</p> <p>Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.</p> <p>Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.”</p>	<p>ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.</p> <p>Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.</p> <p>Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.</p> <p>Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.”</p>



QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>RISCOSSIONE COATTIVA</b>	<p><b>(Art. 1, c. 422, Legge n. 311/2004)</b></p> <p>“In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, <b>comunque non inferiore a sessanta giorni</b>, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. <b>Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</b> In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”</p> <p style="text-align: center;"><b>NON SI APPLICANO I SEGUENTI DUE ARTICOLI:</b></p>	<p><b>(Art. 1, c. 422, Legge n. 311/2004)</b></p> <p>“In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, <b>comunque non inferiore a sessanta giorni</b>, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. <b>Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</b> In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”</p> <p style="text-align: center;"><b>NON SI APPLICANO I SEGUENTI DUE ARTICOLI:</b></p>	<p><b>(Art. 1, c. 422, Legge n. 311/2004)</b></p> <p>“In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, <b>comunque non inferiore a sessanta giorni</b>, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. <b>Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</b> In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”</p> <p style="text-align: center;"><b>NON SI APPLICANO I SEGUENTI DUE ARTICOLI:</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>RISCOSSIONE COATTIVA</b></p>	<p><b>(Art. 17 D.Lgs. n. 241/1997)</b></p> <p>“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di</p>	<p><b>(Art. 17 D.Lgs. n. 241/1997)</b></p> <p>“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di</p>	<p><b>(Art. 17 D.Lgs. n. 241/1997)</b></p> <p>“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>RISCOSSIONE COATTIVA</b></p>	<p>presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.”</p> <p><b>(Art. 31 D.L. n. 78/2010)</b></p> <p>“A decorrere dal 1° gennaio 2011, la <b>compensazione</b> dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e</p>	<p>presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.”</p> <p><b>(Art. 31 D.L. n. 78/2010)</b></p> <p>“A decorrere dal 1° gennaio 2011, la <b>compensazione</b> dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e</p>	<p>presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.”</p> <p><b>(Art. 31 D.L. n. 78/2010)</b></p> <p>“A decorrere dal 1° gennaio 2011, la <b>compensazione</b> dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>RISCOSSIONE COATTIVA</b></p>	<p>non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche</p>	<p>non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche</p>	<p>non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>RISCOSSIONE COATTIVA</b></p>	<p>mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.”</p>	<p>mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.”</p>	<p>mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>OBBLIGO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO DALL'01-07-2020</b></p>	<p><b>(Art. 5 – ter, D.Lgs. n. 218/1997)</b></p> <p>1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, <b>prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.</b></p> <p>2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p><b>3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.</b></p> <p>4. In tutti i casi di particolare urgenza,</p>	<p><b>(Art. 5 – ter, D.Lgs. n. 218/1997)</b></p> <p>1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, <b>prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.</b></p> <p>2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p><b>3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.</b></p> <p>4. In tutti i casi di particolare urgenza,</p>	<p><b>(Art. 5 – ter, D.Lgs. n. 218/1997)</b></p> <p>1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, <b>prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.</b></p> <p>2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p><b>3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.</b></p> <p>4. In tutti i casi di particolare urgenza,</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>OBBLIGO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO DALL'01-07-2020</b></p>	<p>specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.</p> <p><b>5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.</b></p> <p>6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.”</p> <p style="text-align: center;"><b>(Accertamenti notificati dall'01/07/2020)</b></p> <p><b>N.B.</b> Si rinvia all'importante ordinanza n. 7436/2021 della Corte di Cassazione di seguito citata.</p>	<p>specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.</p> <p><b>5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.</b></p> <p>6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.”</p> <p style="text-align: center;"><b>(Accertamenti notificati dall'01/07/2020)</b></p> <p><b>N.B.</b> Si rinvia all'importante ordinanza n. 7436/2021 della Corte di Cassazione di seguito citata.</p>	<p>specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.</p> <p><b>5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.</b></p> <p>6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.”</p> <p style="text-align: center;"><b>Accertamenti notificati dall'01/07/2020)</b></p> <p><b>N.B.</b> Si rinvia all'importante ordinanza n. 7436/2021 della Corte di Cassazione di seguito citata.</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b></p> <p><b>(Corte di Cassazione Ord. n. 7436/2021)</b></p>	<p><b>(Art. 6 D.Lgs. n. 218/1997)</b></p> <p>“1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <b>può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.</b></p> <p>2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, <b>non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter</b>, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del</p>	<p><b>(Art. 6 D.Lgs. n. 218/1997)</b></p> <p>“1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <b>può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.</b></p> <p>2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, <b>non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter</b>, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del</p>	<p><b>(Art. 6 D.Lgs. n. 218/1997)</b></p> <p>“1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <b>può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.</b></p> <p>2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, <b>non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter</b>, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del</p>



QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b></p> <p><b>(Corte di Cassazione Ord. n. 7436/2021)</b></p>	<p>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.”</p>	<p>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.”</p>	<p>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.</p> <p>4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b></p> <p><b>(Corte di Cassazione Ord. n. 7436/2021)</b></p>	<p><b>(Cass – V Sez. Civ. – Ord. n. 7436/2021)</b></p> <p>"In tema di riscossione delle imposte, agli avvisi di recupero di crediti di imposta va riconosciuta, accanto alla funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, anche un'autonoma natura impositiva, in quanto elementi che concorrono a determinare l'ammontare della pretesa erariale, sicche' ad essi e' applicabile la procedura di accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 1997 non ostandovi alcuna disposizione del predetto D.Lgs." (Cass., n. 16761 del 07/07/2017; Cass. n. 8429/2017, depositata il 31/03/2017).</p>	<p><b>(Cass – V Sez. Civ. – Ord. n. 7436/2021)</b></p> <p>"In tema di riscossione delle imposte, agli avvisi di recupero di crediti di imposta va riconosciuta, accanto alla funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, anche un'autonoma natura impositiva, in quanto elementi che concorrono a determinare l'ammontare della pretesa erariale, sicche' ad essi e' applicabile la procedura di accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 1997 non ostandovi alcuna disposizione del predetto D.Lgs." (Cass., n. 16761 del 07/07/2017; Cass. n. 8429/2017, depositata il 31/03/2017).</p>	<p><b>(Cass – V Sez. Civ. – Ord. n. 7436/2021)</b></p> <p>"In tema di riscossione delle imposte, agli avvisi di recupero di crediti di imposta va riconosciuta, accanto alla funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, anche un'autonoma natura impositiva, in quanto elementi che concorrono a determinare l'ammontare della pretesa erariale, sicche' ad essi e' applicabile la procedura di accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 1997 non ostandovi alcuna disposizione del predetto D.Lgs." (Cass., n. 16761 del 07/07/2017; Cass. n. 8429/2017, depositata il 31/03/2017).</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO</b>	<p>(Art. 121, c. 6, D.L. n. 34/2020)</p> <p>“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.”</p>	<p>(Art. 121, c. 6, D.L. n. 34/2020)</p> <p>“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.”</p>	<p>(Art. 121, c. 6, D.L. n. 34/2020)</p> <p>“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI E DEI CESSIONARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>(Art. 121, c.4, secondo periodo, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 121, c.4, secondo periodo, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 121, c.4, secondo periodo, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI E DEI CESSIONARI</b>	<p>Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli (documentali) dell'ENEA o dell'Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta (si rinvia al punto 9 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'08 agosto 2020).</p>	<p>Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli (documentali) dell'ENEA o dell'Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta (si rinvia al punto 9 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'08 agosto 2020).</p>	<p>Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli (documentali) dell'ENEA o dell'Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta (si rinvia al punto 9 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'08 agosto 2020).</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>CONCORSO DI PERSONE</b>	<p><b>(Art. 121, c. 6, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, <b>ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.</b>”</p> <p><b>(Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997)</b></p> <p>“Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.”</p>	<p><b>(Art. 121, c. 6, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, <b>ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.</b>”</p> <p><b>(Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997)</b></p> <p>“Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.”</p>	<p><b>(Art. 121, c. 6, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p>“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, <b>ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.</b>”</p> <p><b>(Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997)</b></p> <p>“Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA</b></p>	<p>(Art. 8 D.Lgs. n. 546/1992)</p> <p>“La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, c.2, D.Lgs. n. 472/1997;</li> <li>• Art. 10, c. 2 e 3, Legge n. 212/2020;</li> <li>• Art. 15 D.Lgs. n. 74/2000.</li> </ul> <p>Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la non applicazione delle sanzioni per errore sulla norma tributaria, nel caso di obiettiva incertezza sulla portata o sull'ambito applicativo della stessa, può sussistere soltanto in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, <b>la quale non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di</b></p>	<p>Art. 8 D.Lgs. n. 546/1992)</p> <p>“La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, c.2, D.Lgs. n. 472/1997;</li> <li>• Art. 10, c. 2 e 3, Legge n. 212/2020;</li> <li>• Art. 15 D.Lgs. n. 74/2000.</li> </ul> <p>Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la non applicazione delle sanzioni per errore sulla norma tributaria, nel caso di obiettiva incertezza sulla portata o sull'ambito applicativo della stessa, può sussistere soltanto in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, <b>la quale non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di</b></p>	<p>Art. 8 D.Lgs. n. 546/1992)</p> <p>“La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, c.2, D.Lgs. n. 472/1997;</li> <li>• Art. 10, c. 2 e 3, Legge n. 212/2020;</li> <li>• Art. 15 D.Lgs. n. 74/2000.</li> </ul> <p>Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la non applicazione delle sanzioni per errore sulla norma tributaria, nel caso di obiettiva incertezza sulla portata o sull'ambito applicativo della stessa, può sussistere soltanto in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, <b>la quale non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA</b></p>	<p>legittimità (Cassazione n. 15424 del 3 giugno 2021).</p> <p>Si tratta dunque di una questione che il giudice non può sollevare d'ufficio ma che necessita sempre di apposita istanza di parte.</p> <p>Anche l'onere della prova in ordine all'incertezza normativa grava totalmente sul contribuente che la invoca.</p> <p>Alla luce di quanto sopra appare pertanto evidente che non sarà sufficiente chiedere al giudice tributario una valutazione sull'incertezza della disposizione normativa oggetto di contestazione, ma occorrerà fornire allo stesso anche un adeguato supporto probatorio.</p> <p>Per quanto attiene invece al giudizio in ordine alla presenza o meno, delle condizioni di incertezza, sempre secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si può affermare che "l'incertezza normativa postula una condizione di inevitabile</p>	<p>legittimità (Cassazione n. 15424 del 3 giugno 2021).</p> <p>Si tratta dunque di una questione che il giudice non può sollevare d'ufficio ma che necessita sempre di apposita istanza di parte.</p> <p>Anche l'onere della prova in ordine all'incertezza normativa grava totalmente sul contribuente che la invoca.</p> <p>Alla luce di quanto sopra appare pertanto evidente che non sarà sufficiente chiedere al giudice tributario una valutazione sull'incertezza della disposizione normativa oggetto di contestazione, ma occorrerà fornire allo stesso anche un adeguato supporto probatorio.</p> <p>Per quanto attiene invece al giudizio in ordine alla presenza o meno, delle condizioni di incertezza, sempre secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si può affermare che "l'incertezza normativa postula una condizione di inevitabile</p>	<p>legittimità (Cassazione n. 15424 del 3 giugno 2021).</p> <p>Si tratta dunque di una questione che il giudice non può sollevare d'ufficio ma che necessita sempre di apposita istanza di parte.</p> <p>Anche l'onere della prova in ordine all'incertezza normativa grava totalmente sul contribuente che la invoca.</p> <p>Alla luce di quanto sopra appare pertanto evidente che non sarà sufficiente chiedere al giudice tributario una valutazione sull'incertezza della disposizione normativa oggetto di contestazione, ma occorrerà fornire allo stesso anche un adeguato supporto probatorio.</p> <p>Per quanto attiene invece al giudizio in ordine alla presenza o meno, delle condizioni di incertezza, sempre secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si può affermare che "l'incertezza normativa postula una condizione di inevitabile</p>



QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA</b></p>	<p>incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, <b>referita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cassazione n. 34065 del 12 novembre 2021).</b></p> <p>❖ Il suddetti principi sono applicabili in merito alla normativa del Superbonus 110%, il cui art. 119 D.L. n. 34/2020 ha subito ben 10 modifiche normative fino ad oggi, con una media di una modifica ogni due mesi !!!!</p> <p>❖ Oltretutto, la normativa sull'atto di recupero del presente quadro sinottico richiama ben 19 norme, come da elenco successivo !!!!!</p>	<p>incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, <b>referita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cassazione n. 34065 del 12 novembre 2021).</b></p> <p>❖ Il suddetti principi sono applicabili in merito alla normativa del Superbonus 110%, il cui art. 119 D.L. n. 34/2020 ha subito ben 10 modifiche normative fino ad oggi, con una media di una modifica ogni due mesi !!!!</p> <p>❖ Oltretutto, la normativa sull'atto di recupero del presente quadro sinottico richiama ben 19 norme, come da elenco successivo !!!!!</p>	<p>incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, <b>referita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cassazione n. 34065 del 12 novembre 2021).</b></p> <p>❖ Il suddetti principi sono applicabili in merito alla normativa del Superbonus 110%, il cui art. 119 D.L. n. 34/2020 ha subito ben 10 modifiche normative fino ad oggi, con una media di una modifica ogni due mesi !!!!</p> <p>❖ Oltretutto, la normativa sull'atto di recupero del presente quadro sinottico richiama ben 19 norme, come da elenco successivo !!!!!</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b></p>	<p>Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p><b>(PROCESSO TRIBUTARIO)</b></p> <p>“Relativamente a tale fattispecie, Cass. n. 8429/17 ha condivisibilmente riconosciuto che siffatto atto di recupero ben puo' assumere la valenza di autonomo atto impositivo: "L'avviso di recupero di credito d'imposta ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 421, con cui l'Amministrazione finanziaria puo' procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonche' delle relative sanzioni ed interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimita', ne' comporta alcuna menomazione del diritto</p>	<p>Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p><b>(PROCESSO TRIBUTARIO)</b></p> <p>“Relativamente a tale fattispecie, Cass. n. 8429/17 ha condivisibilmente riconosciuto che siffatto atto di recupero ben puo' assumere la valenza di autonomo atto impositivo: "L'avviso di recupero di credito d'imposta ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 421, con cui l'Amministrazione finanziaria puo' procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonche' delle relative sanzioni ed interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimita', ne' comporta alcuna menomazione del diritto</p>	<p>Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p> <p><b>(PROCESSO TRIBUTARIO)</b></p> <p>“Relativamente a tale fattispecie, Cass. n. 8429/17 ha condivisibilmente riconosciuto che siffatto atto di recupero ben puo' assumere la valenza di autonomo atto impositivo: "L'avviso di recupero di credito d'imposta ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 421, con cui l'Amministrazione finanziaria puo' procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonche' delle relative sanzioni ed interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimita', ne' comporta alcuna menomazione del diritto</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b></p>	<p>di difesa del contribuente, <b>atteso che, come l'avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero ed ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 19".</b></p> <p><b>(Cass. Sez. Tributaria – Ord. n. 9437/2020)</b></p>	<p>di difesa del contribuente, <b>atteso che, come l'avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero ed ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 19".</b></p> <p><b>(Cass. Sez. Tributaria – Ord. n. 9437/2020)</b></p>	<p>di difesa del contribuente, <b>atteso che, come l'avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero ed ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 19".</b></p> <p><b>(Cass. Sez. Tributaria – Ord. n. 9437/2020)</b></p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>Circolare della Guardia di Finanza del 22/12/2021</b>	<b>Circolare della Guardia di Finanza del 22/12/2021</b>	<b>Circolare della Guardia di Finanza del 22/12/2021</b>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'08 agosto 2020;</li> <li>• Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021;</li> <li>• Risoluzione n. 83/2020 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati istituiti i codici tributo;</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450/2021;</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'08 agosto 2020 – Prot. n. 283847/2020;</li> <li>• Varie risposte ad interpelli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'08 agosto 2020;</li> <li>• Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021;</li> <li>• Risoluzione n. 83/2020 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati istituiti i codici tributo;</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450/2021;</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'08 agosto 2020 – Prot. n. 283847/2020;</li> <li>• Varie risposte ad interpelli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'08 agosto 2020;</li> <li>• Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021;</li> <li>• Risoluzione n. 83/2020 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati istituiti i codici tributo;</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450/2021;</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'08 agosto 2020 – Prot. n. 283847/2020;</li> <li>• Varie risposte ad interpelli.</li> </ul>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<b>PENALE</b>	<p style="text-align: center;"><b>Decreto Legislativo n. 74/2000</b></p> <p>(Art. 10 quater, c. 1, D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p>“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.”</p> <p>(Art. 119, c. 14, D.L. n. 34/2020)</p> <p>“Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con</p>	<p style="text-align: center;"><b>Decreto Legislativo n. 74/2000</b></p> <p>(Art. 10 quater, c. 2, D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p>“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>La Corte di Cassazione – Sezione Penale – con la sentenza n. 40324/2021 ha affermato che il sindaco di una società che esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente sarà chiamato a rispondere del reato di cui al suddetto art. 10 – quater, c.2., a titolo di concorrente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Decreto Legislativo n. 74/2000</b></p> <p>(Art. 10 quater, c. 1, D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p>“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.”</p> <p>(Art. 119, c. 14, D.L. n. 34/2020)</p> <p>“Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>PENALE</b></p>	<p>massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.”</p> <p><b>Si possono ipotizzare reati di truffa e di falsità in atti, come previsti dal codice penale.</b></p> <p><b>Per esempio, art. 483 codice penale:</b>  “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.  Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”</p>	<p><b>(Art. 119, c. 14, D.L. n. 34/2020)</b></p> <p><b>“Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.”</b></p> <p><b>Si possono ipotizzare reati di truffa e di falsità in atti, come previsti dal codice penale.</b></p>	<p>massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.”</p> <p><b>Si possono ipotizzare reati di truffa e di falsità in atti, come previsti dal codice penale.</b></p> <p><b>Per esempio, art. 483 codice penale:</b>  “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.  Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE</b></p>	<p>Circolare n. 24/E dell'08 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate (pag. 44)</p> <p>“La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”</p> <p><b>(Art. 14 Legge n. 689/1981)</b></p> <p>“1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere</p>	<p>Circolare n. 24/E dell'08 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate (pag. 44)</p> <p>“La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”</p> <p><b>(Art. 14 Legge n. 689/1981)</b></p> <p>“1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere</p>	<p>Circolare n. 24/E dell'08 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate (pag. 44)</p> <p>“La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”</p> <p><b>(Art. 14 Legge n. 689/1981)</b></p> <p>“1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere</p>



QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p align="center"><b>DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE</b></p>	<p>notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.</p> <p>3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.</p> <p>4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.</p> <p>5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta</p>	<p>notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.</p> <p>3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.</p> <p>4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo <u>137</u>, terzo comma, del medesimo codice.</p> <p>5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta</p>	<p>notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.</p> <p>3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.</p> <p>4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo <u>137</u>, terzo comma, del medesimo codice.</p> <p>5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta</p>

QUESTIONI	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE	DETRAZIONE
<p><b>DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE</b></p>	<p>salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio d'opposizione. 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”</p>	<p>salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. <u>22</u> per il giudizio d'opposizione. 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”</p>	<p>salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. <u>22</u> per il giudizio d'opposizione. 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”</p>

\*\*\*\*\*

## **ELENCO DELLE NORME CITATE NEL QUADRO SINOTTICO (n. 19)**

- 1)** D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2)** D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3)** D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4)** Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- 5)** Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6)** Decreto Legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 (in G.U. n. 165 del 17 luglio 1997);
- 7)** Decreto Legislativo n. 241 del 09 luglio 1997;
- 8)** Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9)** Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- 10)** Decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 (in G.U. n. 53 del 05 marzo 1999);

- 11) Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (in G.U. n. 76 del 31 marzo 2000);
- 12) Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- 13) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente);
- 14) Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (in G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004);
- 15) Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in Legge, con modifiche, dall'art. 1 della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009;
- 16) Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 (in G.U. n. 233 del 07 ottobre 2015);
- 17) Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, con decorrenza dal 19 luglio 2020, e successive ulteriori modifiche ed integrazioni (artt. 119 e 121);
- 18) **Decreto Legge n. 157 dell'11 novembre 2021 (in G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021), abrogato dall'art. 1, c. 41, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che ha testualmente disposto a far data dall'01 gennaio 2022: "Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157."**
- 19) **Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022).**

## **PRINCIPALI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2021**

### **CITATE NEL QUADRO SINOTTICO (n. 3)**

- 1) Corte di Cassazione – V Sezione Civile – Ordinanza n. 7436/2021, depositata in Cancelleria il 17 marzo 2021;**
- 2) Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 8500/2021, depositata in Cancelleria il 25 marzo 2021;**
- 3) Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – Sentenza n. 34445/2021, depositata in Cancelleria il 16 novembre 2021.**

**Lecce, 12 gennaio 2022**

**Avv. Maurizio Villani**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
**Avvocato Tributarista in Lecce**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it)**  
**e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)**  
**pec: [avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it](mailto:avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it)**